

COMUNITA' DELLA VAL DI NON
con sede in CLES

**Verbale di deliberazione n. 83
del Commissario Straordinario**

OGGETTO: Determinazione delle agevolazioni TIA 2020-2021 destinare alle utenze non domestiche in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19.

L'anno duemilaventuno addì **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore **9.15** nella sala riunioni presso la sede della Comunità della Val di Non,

premesse che:

- Con deliberazione n. 1218 di data 16.07.2021, la Giunta provinciale ha nominato – ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, punto 5, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con D.P.R. 31.08.1972 n. 670 – il signor Dominici Silvano quale Commissario straordinario della Comunità della Val di Non, attribuendo a quest'ultimo le funzioni spettanti al Presidente, al Comitato esecutivo e al Consiglio della Comunità.

il signor Dominici Silvano, in qualità di Commissario straordinario, provvede all'esame e all'adozione del provvedimento deliberativo in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario generale dott. Marco Guazzeroni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 – “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”).

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all'albo telematico della Comunità della Val di Non per dieci giorni consecutivi

dal 30.07.2021 al 09.08.2021

Cles 30.07.2021

IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

OGGETTO: Determinazione delle agevolazioni TIA 2020-2021 destinare alle utenze non domestiche in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Il presente provvedimento deliberativo viene adottato dal Commissario straordinario nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1218 di data 16.07.2021 nell'esercizio delle funzioni spettanti al Comitato esecutivo.

II COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Dato atto che a partire dal 1° gennaio 2012 i Comuni della Valle di Non hanno trasferito alla Comunità della Valle di Non la titolarità del servizio pubblico locale relativo il ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d'igiene ambientale (T.I.A).

Considerato che tale trasferimento volontario della titolarità dell'intero ciclo dei rifiuti è disciplinato da apposita convenzione approvata dall'assemblea della Comunità con delibera n. 31 del 25.11/2011, che i Comuni hanno sottoscritto con la Comunità della Valle di Non, in rispetto a quanto disposto dall'art. 13, comma 6 della L.P. 16.06.2006 nonché dalle normative nazionali che regolano tale materia.

Ricordato che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato d'emergenza nazionale tutt'ora vigente sino al 31 dicembre p.v. in seguito all'emergenza sanitaria internazionale da COVID-19, che ha comportato la chiusura e/o la sospensione forzata delle attività produttive a fronte dei DPCM che si sono nel tempo susseguiti per fronteggiare l'epidemia.

Visto il documento per la consultazione DCO 189/2020 del 26 maggio 2020 redatto da ARERA, con il quale vengono esplicitate le criticità del servizio rifiuti durante l'emergenza Covid, evidenziando una contrazione nei volumi di raccolta durante il lock down di circa il 10% non uniforme tra grandi e piccoli centri urbani; d'altro canto si sono rilevate anche contrazioni dei ricavi derivanti dalla valorizzazione dei materiali destinati al riciclo e costi incrementali dovuti alla gestione dell'emergenza, non compensati dalla riduzione dei volumi conferiti.

Viste altresì le indicazioni operative fornite dalla Conferenza dei Sindaci riunitasi in data 27 maggio 2021, sulle agevolazioni da assegnare alle utenze non domestiche per gli anni d'imposta 2020 e 2021.

Preso atto che le indicazioni operative di cui sopra, al fine di agevolare la determinazione delle riduzioni tariffarie, propongono di assegnare alle utenze non domestiche una riduzione della tariffa sotto forma di sostituzione del Comune all'utenza ai sensi dell'art 11 del vigente Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per il servizio integrato di gestione dei rifiuti approvato dalla Comunità, senza modificare l'articolazione tariffaria.

Ricordato che il comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti e che tuttavia il successivo art. 660 introduce una serie di riduzioni atipiche finanziabili dal bilancio comunale.

Ritenuto, nonostante che i costi di raccolta e smaltimento rifiuti siano rimasti pressoché invariati nell'anno 2020 in parte assorbiti da interventi finanziari sostenuti dalla Comunità, di adottare misure di tutela straordinarie e urgenti volte e mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19.

Precisato che in base a all'art.106 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, ai singoli Comuni è stata assegnata una somma a ristoro del minor gettito per le funzioni fondamentali, fra le quali una quota riferita al finanziamento di agevolazioni TARI 2020, che per l'intero ambito territoriale della Val di Non ammonta ad €. 408.245,51 che può essere destinata anche ad altri interventi purché a sostegno di famiglie e imprese.

Rilevato che con l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è stato istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, sia tributaria che corrispettiva, in favore delle predette categorie economiche.

Dato atto che con apposito Decreto Ministeriale del 24 giugno 2021 le predette risorse sono state ripartite fra i Comuni e che per l'ambito territoriale della Val di Non ammontano ad €. 253.945,00.

Visto che alla data odierna tutti i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale della Val di Non hanno approvato con proprio provvedimento deliberativo l'iniziativa promossa dalla conferenza dei Sindaci e dalla Comunità della Val di Non, trasferendo i fondi governativi e delegando alla Comunità stessa, quale soggetto titolare del servizio rifiuti:

- l'individuazione delle utenze che possono beneficiare delle predette riduzioni tariffarie (nell'ambito di quelle elencate nell'allegato A alla presente delibera);
- l'ammontare delle stesse, sulla scorta delle indicazioni definite dalla conferenza dei Sindaci;
- il limite della spesa a carico dell'ente, costituito dall'ammontare delle risorse che ogni singolo Comune trasferisce alla Comunità finalizzate alla compartecipazione tariffaria;
- le modalità operative con le quali applicare la predetta agevolazione ai vari utenti che ne possono beneficiare e per le quali ogni Comune si sostituisce nel pagamento del corrispettivo dovuto.

Dato atto che il vigente Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per il servizio integrato di gestione dei rifiuti approvato dalla Comunità, ente gestore del servizio, all'art. 11, comma 1, dispone che *"Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, ha la facoltà di sostituirsi nel pagamento, anche parziale, della Tariffa ed utenze domestiche e non domestiche. Analoga facoltà è riservata all'Ente gestore, sulla base degli indirizzi dati annualmente dalla Conferenza dei Sindaci in sede di espressione di parere sulla proposta del Piano Finanziario"*.

Ciò premesso, l'Amministrazione della Comunità, intende dare attuazione a tale disposizione regolamentare facendosi carico, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, di quota parte della tariffa d'igiene ambientale riguardante le Utenze non Domestiche colpite nel 2020 e 2021 da provvedimenti di chiusura o di limitazione dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso.

Ritenuto, al fine di dare un segnale concreto alle attività colpite dall'emergenza e di riconoscere delle riduzioni superiori al 25% previsto da ARERA, come di seguito indicato:

AGEVOLAZIONI TIA ANNO 2020

- 80%,(di cui -30% già deliberato dalla Comunità), su base annua della quota fissa per le UND per le categorie di utenze classificate "non domestiche", con esclusione dei codici TIA **1-3.2-10-12-14-21.2-25-26-28.**

AGEVOLAZIONI TIA ANNO 2021

- 100% su base annua della quota fissa per le UND con codice ATECO di cui alla tabella allegato A della presente deliberazione;
- riduzione del 100% della quota variabile della tariffa relativa agli svuotamenti di indifferenziato, organico e vetro effettuati nel periodo gennaio/aprile 2021, per le UND con codice ATECO di cui alla tabella allegato A della presente proposta di deliberazione;

Tali agevolazioni (2020 e2021):

- saranno concesse senza necessità di presentazione di alcuna istanza da parte dell'utente, ferma restando la potestà di effettuare il recupero delle riduzioni riconosciute d'ufficio, ma non spettanti;
- operano esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data dell'invio della fattura, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento della TIA e delle sanzioni amministrative applicate dalla Comunità. Nello specifico non si darà corso all'applicazione delle riduzioni per le utenze che presentino l'omesso pagamento di due o più fatture, a cui si sia già proceduto alla messa in mora. In tali casi è facoltà della Comunità di procedere con la compensazione dell'agevolazione nel pagamento per pari importo di somme arretrate non pagate.

Verificato che le scontistiche sopra delineate comporteranno un costo per la Comunità pari ad euro 235.312,89, quota rimanente fra il costo totale della manovra (€ 643.558,70) e la quota coperta da fondi Comunali (€ 408.245,81) con il trasferimento del contributo concesso dal Ministero per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del decreto Legge n. 34/2020 e all'art. n. 73 del decreto legge 25 maggio 2021.

Richiamata la delibera del Comitato esecutivo della Comunità n. 79 di data 24.09.2020 con la quale si disponeva, fra l'altro, una riduzione tariffaria, a favore delle utenze non domestiche tenendo conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19. Provvedendo ad impegnare il minor gettito a carico della Comunità pari ad euro 130.000,00 mediante applicazione al bilancio di previsione 2020 di una corrispondente quota dell'avanzo di amministrazione disponibile, e pertanto la quota da coprire con il presente provvedimento in via presuntiva è quantificata in € 105.312,89 (€235.312,89 - € 130.000 già stanziati).

Stabilito di procedere con il prossimo provvedimento di variazione al bilancio ad apportare le rettifiche necessarie concernenti le riduzioni qui proposte, prevedendo la relativa spesa al fine di ottemperare all'obbligo di copertura delle riduzioni tariffarie qui esposte e provvedendo al suo finanziamento con l'applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione libero.

Dato atto che le misure agevolative di cui alla presente disciplina sono immediatamente applicabili, in quanto l'art. 13 comma 15 ter del D.L. n. 101/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019 si applica solo a tariffe ed aliquote e non anche a riduzioni e regolamenti.

Rilevato inoltre che:

- le riduzioni proposte rientrano fra quelle cosiddette "atipiche", previste dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013; riduzioni per le quali la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- la relativa spesa corrente per tali riduzioni da iscriverne a bilancio rientra a tutti gli effetti fra le spese richiamate dal citato art. 109 del DL 18/2020, in quanto concernente le riduzioni tariffarie a favore di quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l'attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19;
- Considerato che anche IFEL, con propria nota del 24 aprile, giunge alla conclusione che le riduzioni delle tariffe TARI, rivolte a specifiche categorie colpite dalle conseguenze

dell'emergenza COVID-19, *“possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni, derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell'attività di contrasto dell'evasione (su Tari o su altre fonti di entrata), ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l'avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, dell'ente”*.

Accertato come l'adempimento in oggetto debba essere assolto entro il termine del 31 luglio, come espressamente previsto D.L. 30.06.2021 n. 99.

Ritenuto, di conseguenza, come il suddetto adempimento debba essere garantito anche nell'attuale regime di commissariamento delle Comunità della provincia di Trento disposto dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1218 di data 16.07.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, punto 5, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con D.P.R. 31.08.1972 n. 670.

Tutto ciò premesso,

Vista la L. 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), ed in particolare i commi dal 639 al 705 con i quali è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC).

Visto l'art 52 del D.Lgs. 446/1997.

Visto il D.P.R. 27.04.1999 n. 158 avente ad oggetto “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.

visto l'art. 9bis della L.P. n. 36/1993 e ss.mm.

Visto l'art. 21 della L.P. n. 3/2020.

Viste le disposizioni di ARERA emanate anche recentemente in materia di tassa/tariffa corrispettiva sui rifiuti.

Visto il D.L. n. 18/2020 convertito con L. n. 27/2020.

Visto il D.L. n. 34/2020.

Vista la nota IFEL di data 24/4/2020.

Visto l'art. 49 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile del servizio tariffa igiene ambientale e contabile dal Responsabile del servizio finanziario.

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa d'igiene ambientale, approvato con precedente deliberazione commissariale n. 11 di data 19.02.2021.

Visto il Regolamento per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione consiliare n. 22 di data 31.07.2017.

Visto il vigente Statuto della Comunità.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 27.03.2018.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Ritenuto altresì di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva al fine di rispettare il termine di legge sopra indicato nonché di garantire l'immediata applicazione delle agevolazioni tariffarie in oggetto.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1218 di data 16.07.2021,

DELIBERA

1. di approvare e regolamentare con il presente atto, per le motivazioni espresse in premessa, le agevolazioni tariffarie per la TIA relativamente agli anni d'imposta 2020 e 2021, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, a favore delle utenze non domestiche interessate dalla chiusura e/o riduzione della propria attività, in applicazione della normativa statale e provinciale, nonché in conformità a quanto espresso con parere della Conferenza dei Sindaci della Val di Non in occasione della seduta svoltasi in data 27.05.2021 e recepito con proprio provvedimento da parte di ogni singolo Comune della Val di Non;

2. di approvare la determinazione delle riduzioni alla tariffa TIA anni 2020 e 2021, di cui sopra, rapportate all'arco temporale di 12 mesi, secondo i fattori di riduzione di seguito indicati, stimate complessivamente in € 643.558,70, secondo la simulazione eseguita dal Servizio tariffa igiene ambientale della Comunità della Val di Non quale ente titolare della gestione dell'intero ciclo dei rifiuti;

3. di approvare quindi, i seguenti fattori di riduzione:

Anno d'imposta 2020 - Utenze non domestiche:

una riduzione del 50 %, oltre al -30% già deliberato dalla Comunità, sulla parte fissa della tariffa, calcolata su base annua, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, così come individuate nell'allegato B) del Regolamento della Comunità, con esclusione delle seguenti categorie:

- categoria 1- *Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;*
- categoria 3.2 - *Consorzi o Cooperative di aziende, Magazzini Frutta;*
- categoria 10 - *ospedali;*
- categoria 12 - *Banche e istituti di credito e studi professionali;*
- categoria 14 - *Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze;*
- categoria 21.2 – *Aziende agricole – Caseifici;*
- categoria 25 - *Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;*
- categoria 26 - *Plurilicenze alimentari e/o miste;*
- categoria 28 - *Ipermercati di generi misti.*

Anno d'imposta 2021 - Utenze non domestiche:

- 100% su base annua della quota fissa per le UND con codice ATECO di cui alla tabella allegato A della presente deliberazione;
- riduzione del 100% della quota variabile della tariffa relativa agli svuotamenti di indifferenziato, organico e vetro effettuati nel periodo gennaio/aprile 2021, per le UND con codice ATECO di cui alla tabella allegato A della presente deliberazione;

4. di stabilire, che le riduzioni saranno applicate in fattura come sostituzione del Comune all'utenza e saranno concesse senza necessità di presentazione di alcuna istanza da parte dell'utente, ferma restando la potestà, in capo alla Comunità della Val di Non, di effettuare il recupero delle riduzioni riconosciute d'ufficio, ma non spettanti;

5. di stabilire inoltre, che le riduzioni operano esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data dell'invio della fattura, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento della TIA e delle sanzioni amministrative applicate dalla Comunità della Val di Non. Nello specifico non si darà corso all'applicazione delle riduzioni per le utenze che presentino l'omesso pagamento di due o più fatture, a cui si sia già proceduto alla messa in mora. In tali casi è facoltà della Comunità di procedere

ugualmente al calcolo dell'agevolazione e compensarlo con il pagamento per pari importo di somme arretrate risultanti non pagate;

6. di dare atto che le agevolazioni TIA saranno finanziate con il Fondo Covid-19 Funzioni Fondamentali e per la parte eccedente con risorse disponibili proprie della Comunità della Val di Non quale Ente Gestore del Servizio;

7. di dare atto che la spesa necessaria a corrispondere le agevolazioni in oggetto presunta in € 105.312,89, al netto dei trasferimenti dei Comuni e a quanto già impegnato sul bilancio 2020 con delibera n. 79 del 24/09/20, troverà copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2021 negli stanziamenti da prevedersi nel prossimo provvedimento di variazione di bilancio

8. di stabilire che le riduzioni di cui sopra trovano automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati della TIA gestita dalla Comunità della Val di Non;

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le ragioni meglio specificate nella parte premessuale;

10. di pubblicare la presente deliberazione all'albo telematico dell'ente;

11. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:

- opposizione al Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni spettanti al Comitato esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dominici Silvano

IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 183, comma 3, della L.R. 03.05.2018 n. 2 – “*Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige*”).

Cles,

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

(Art. 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018 n. 2 – “*Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige*”).

Cles, li 30.07.2021

IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cles, li

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

